

Codice A1103A

D.D. 10 settembre 2021, n. 561

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 45/1992 in combinato disposto con la L.r. 19 del 2009 (F. 44 PAR/2017).



ATTO DD 561/A1103A/2021

DEL 10/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 45/1992 in combinato disposto con la L.r. 19 del 2009 (F. 44 PAR/2017)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 3512 del 30/09/2020, dall'Ente di gestione dei Sacri Monti – Sede di Ponzano Monferrato (AL) a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* e residente ad *omissis*, in qualità di obbligato in solido, nei confronti del quale, con processo verbale n. 25 del 24/08/2017 elevato da ufficiali e/o agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati in località Sacromonte nel Comune di Orta San Giulio (AL), è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 3, della L.R. n. 45/92, vigente per la parte sanzionatoria per il disposto di cui all'art. 55, comma 14 della L.r. 19/2009, relativo al divieto di accesso, sosta e parcheggio all'interno della Riserva naturale del Sacro Monte di Orta.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini né scritti difensivi né istanza di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

considerato chi ai sensi dell'art. 55, comma 14 della L.r. 19/2009 (“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”), fino all'approvazione dei regolamenti delle aree protette, “*per le fattispecie non sanzionate dal presente articolo ... continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette*”;

visto in particolare l'art. 3, comma 3 della L.r. 45/92 (“Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta”), come sanzionato dall'art. 3 comma 6 della

medesima legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;
- vista la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 80,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 90,61** di cui Euro 80,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 Legge 24/11/81, n. 689, costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella